



Lavori in quota e rischio di cadute dall'alto nel Titolo IV del D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii..

***Gli interventi in copertura: opportunità o necessità delle
linee vita?***

***Doveri e responsabilità del
Committente/Amministratore e del Datore di Lavoro.***

Obiettivo del convegno è la continua e progressiva sensibilizzazione al tema della sicurezza sul lavoro. Tema che a pieno titolo coinvolge gli edifici, quali potenziali luoghi di lavoro.

Lo scopo che ci si prefigge è illustrare la necessità di dotazione di sistemi anticaduta negli edifici ed i vantaggi che gli stessi sono in grado assicurare in termini di sicurezza, ma anche di costo, in caso di lavori in quota, di breve durata e con limitato numero di addetti; senza dimenticare le eventuali conseguenti responsabilità derivanti, in caso di sinistro, per mancata adozione di idonee misure di protezione (i cui costi di installazione sono contenuti).

Non dimentichiamo che in generale il Committente di un intervento manutentivo avente per oggetto il proprio edificio ha, nei confronti dell'esecutore, un obbligo di tutela nei confronti dell'esecutore e/o delle sue maestranze, senza mai dimenticare che l'Amministratore di condominio è custode delle sue parti comuni.

Le attività di manutenzione eseguite alla sommità delle coperture degli edifici hanno sempre rappresentato e rappresentano oggi ancor di più un delicato problema per il settore delle costruzioni, ma anche per gli interventi di ulteriori operatori (impiantisti in genere), nonché per i committenti che hanno necessità di eseguire questi interventi.

Gli infortuni mortali per cadute dall'alto rappresentano un triste primato.

Sebbene questo tipo di infortunio si sia ridotto di oltre il 30% dal 2002 ad oggi, tra gli incidenti sul lavoro, la caduta dall'alto o nel vuoto è uno dei più gravi perché costituisce quasi sempre causa di morte o invalidità permanente.

Secondo fonti INAIL, la caduta dall'alto rappresenta ben il 42% circa del totale degli infortuni ed è causa di morte per ben il 30% degli incidenti mortali.

Circa il 50% delle vittime da caduta dall'alto erano titolari di impresa o lavoratori autonomi.

Non dimentichiamo che la **gran parte degli incidenti gravemente invalidanti o mortali sono dovuti a comportamenti individuali** in totale spregio delle norme di sicurezza ma soprattutto della necessaria prudenza.





La maggior parte degli incidenti di caduta dall'alto o nel vuoto si verifica in interventi di manutenzione di edifici e/o impianti, anche in generiche attività di "lavori in quota", eseguite soprattutto all'estradosso delle coperture degli edifici.

Pertanto, l'accesso in quota, in piena sicurezza, attraverso dispositivi fissi (in esercizio) o mobili (ausiliari) è uno degli aspetti inderogabili finalizzato alla riduzione degli incidenti mortali o particolarmente invalidanti.

Del resto, le coperture degli edifici sono sempre più interessate dalla collocazione di apparecchiature ed impianti (condizionamento, trattamento aria, pannelli solari e fotovoltaici, antenne ...), moltiplicandosi così le occasioni per accedervi (per lavori di riparazione, di manutenzione e per interventi di installazione).

Non ultimi gli interventi di controllo e manutenzione delle coperture stesse.

La presenza di impianti, a volte, obbliga i manutentori ad accedere alle coperture (o in quota) anche in condizioni atmosferiche avverse. **Da qui la necessità, in termini preventivi, di valutare l'opportunità di dotarsi di un sistema funzionale di accesso e camminamento sicuro in copertura o dove servono.**

La SENSIBILIZZAZIONE COME PUNTO DI PARTENZA per il Committente ma soprattutto per gli addetti ai lavori.

C'è scarsa conoscenza dei tipi di dispositivi anticaduta sia da parte degli operatori/lavoratori sia da parte dei potenziali utilizzatori/committenti. Tra gli addetti ai lavori si riscontra soprattutto scarsa conoscenza e preparazione (informazione, formazione e addestramento) al loro utilizzo.

Per gli addetti ai lavori e per la loro preparazione, è stata aperta la prima Scuola Italiana Anticaduta con sedi a Bergamo, Lucca e Forlì.

Per le attività lavorative che si svolgono in quota negli edifici, al fine della tutela degli addetti ai lavori, **alcune Regioni (Lombardia, Liguria, Toscana, Veneto, Provincia Autonoma di Trento solo per citarne alcune) sono intervenute con propri provvedimenti atti a rendere obbligatori, in taluni casi specifici, la collocazione di dispositivi e sistemi anticaduta alla sommità delle coperture.** Questo allo scopo di contribuire all'abbattimento del rischio di infortunio per caduta dall'alto e/o nel vuoto.

In genere **i provvedimenti adottati introducono l'obbligo di prevedere, sin dalla fase di progetto, la realizzazione di punti di ancoraggio sicuri, percorsi non pericolosi e accessi alle coperture adeguati a consentire interventi di manutenzione in sicurezza.**

QUESTI PROVVEDIMENTI QUANTI DI NOI LI CONOSCONO?

Ad oggi **in Lombardia solo 18 comuni su 1546 hanno recepito nei propri regolamenti edilizi la disposizione contenuta nell'art.28 della L.R. n°12/2005 e ss.mm.ii. relativa al Governo del Territorio.**





Vediamo **COSA STABILISCONO ALCUNE REGIONI:**

REGIONE LOMBARDIA

Prevede per i nuovi edifici e per taluni interventi sul patrimonio edilizio esistente l'obbligo di applicare idonee misure preventive e protettive anticaduta, l'obbligo di richiedere la collocazione di adeguati sistemi di ancoraggio/anticaduta sulle coperture, delle nuove costruzioni e di quelle sottoposte a importanti interventi di rifacimento strutturale della copertura (manutenzione straordinaria).

Circolare Regionale 23/01/2004 n°4 – Interventi coordinati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in edilizia con particolare attenzione alla prevenzione delle cadute dall'alto. Integrazione dei regolamenti comunali edilizi. Collaborazione tra ASL e la Polizia Locale.

Decreto Regione Lombardia n°119 del 14/01/2009 – Disposizioni concernenti la prevenzione del rischio di caduta dall'alto" per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile.

Le disposizioni contenute nel decreto si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d'uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo, ecc.) nonché in occasione di interventi su edifici esistenti che comportino anche il rifacimento strutturale della copertura.

L'intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione o di riparazione dell'opera stessa e delle sue pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le persone presenti nell'edificio ed intorno ad esso.

Stabilisce che l'obbligo di munire gli edifici di idonee installazioni di sicurezza per accesso ai luoghi elevati NON ELIMINA l'obbligo di allestire idonee opere provvisorie (DPC – quali ponteggi o altro) laddove si configurino lavori importanti su facciate o tetti nel rispetto della vigente normativa (di sicurezza / TUS).





REGIONE TOSCANA Prevede per i nuovi edifici e per taluni interventi sul patrimonio edilizio esistente l'obbligo di applicare idonee misure preventive e protettive anticaduta.

Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio"

Capo III - Disciplina dei procedimenti

Art. 82 - Disposizioni generali

14. I progetti relativi ad interventi che riguardano le coperture di edifici di nuova costruzione ovvero le coperture di edifici già esistenti, prevedono l'applicazione di idonee misure preventive e protettive che consentano, nella successiva fase di manutenzione degli edifici, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

15. La mancata previsione delle misure di cui al comma 14 costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di costruire ed impedisce altresì l'utile decorso del termine di venti giorni per l'efficacia della denuncia di inizio dell'attività di cui all'articolo 84.

Regolamento Regionale n°62 del 14/06/2006

Regolamento di attuazione dell'articolo 82, comma 16, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) relativo alle istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 82, comma 16 della l.r. 1/2005, definisce istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o ad edifici esistenti al fine di garantire, nei successivi lavori di manutenzione sulla copertura, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica, ai sensi dell'articolo 82, comma 14 della l.r. 1/2005, agli interventi riguardanti le coperture sia di edifici di nuova costruzione che di edifici esistenti, di qualsiasi tipologia e destinazione d'uso.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi di manutenzione ordinaria, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, lettera a) della l.r. 1/2005, relativamente alla copertura di edifici esistenti.

3. Il presente regolamento si applica altresì agli interventi di cui al comma 1 qualora riguardino le coperture di edifici di proprietà comunale; in questi casi la verifica circa l'applicazione dell'articolo 82, comma 14 della l.r. 1/2005 è affidata al responsabile del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), da ultimo modificata con legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4. Nella elaborazione dei progetti e nella realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3 deve essere prevista l'applicazione di misure preventive e protettive di cui alla sezione II, per la porzione di copertura interessata dal progetto.





REGIONE LIGURIA:

LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 2010 N. 5

NORME PER LA PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL'ALTO NEI CANTIERI EDILI (BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 2 DEL 17 FEBBRAIO 2010)

Articolo 1 (Finalità)

1. Al fine di **prevenire i rischi d'infortuni sul lavoro a seguito di cadute dall'alto nei cantieri temporanei o mobili**, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche ed integrazioni, la presente legge detta norme di prevenzione, anche in attuazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 1 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 (Tipologie di intervento e dispositivi di ancoraggio)

1. **Tutti gli interventi di nuove costruzioni, ristrutturazioni ed ampliamenti in edilizia, nonché le semplici manutenzioni in copertura o installazioni di impianti tecnici, telematici, fotovoltaici, devono presentare caratteri tali da eliminare il rischio caduta dall'alto, fornendo un sistema di ancoraggio permanente e sicuro per i lavoratori che operano sul tetto.**

2. Le coperture piane o a falda inclinata poste ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile devono essere dotate di dispositivi fissi e permanenti a norma UNI EN 795.

Articolo 3 (Attestazioni)

1. **Il rispetto dei requisiti di sicurezza deve essere garantito da apposita attestazione del progettista, da prodursi a corredo della DIA presentata per dar corso ai lavori, in cui, oltre ad un elaborato planimetrico contenente l'individuazione dei punti di installazione dei dispositivi di ancoraggio, l'indicazione dell'accesso in copertura e le modalità di transito sulla stessa,** sono fornite le certificazioni relative ai prodotti installati, le dichiarazioni di conformità e corretta installazione, copia dell'autorizzazione ad installare rilasciata dal produttore dei dispositivi, nonché attestazione che gli installatori sono in grado di eseguire lavori secondo quanto specificato all'interno delle linee guida ISPESL per l'esecuzione di lavori temporanei in quota.

2. **Il responsabile dei lavori attesta nel corso delle fasi di esecuzione degli interventi che i dispositivi di ancoraggio siano correttamente installati e regolarmente utilizzati.** La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.





Ma veniamo ora alle norme contenute nel TUS ed alla loro interpretazione in merito all'argomento di oggi.

Per quanto concerne il **Committente NON DATORE di LAVORO**, il T.U.S., ex D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii, si applica limitatamente al **TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI**.

Il D.Lgs.81/2008, al Capo II del suo Titolo IV (relativo ai cantieri temporanei e mobili) tratta le **NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA**.

Infatti **il Capo II del Titolo IV si applica** sia ai cantieri temporanei o mobili sia **ad ogni altra attività lavorativa che preveda lavori in quota** (escluse quelle di cui all'art.106).

CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

SEZIONE I – CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 105 - Attività soggette

1. Le norme del **presente capo** si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, **comprese le linee e gli impianti elettrici**, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del **presente capo** si applicano ai lavori in quota di cui al **presente capo** e ad in ogni altra attività lavorativa.

Articolo 107 - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

La vigente normativa prevede che **il Committente**, al pari del Datore di Lavoro, **si attenga ai principi ed alle misure generali di tutela, di cui all'art.15 del decreto, dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.**





Col vigente T.U.S. il Titolo IV ha attribuito al Committente un importante e fondamentale ruolo/obbligo di garanzia nei riguardi dei lavoratori che operano sui suoi beni immobili.

Articolo 15 - Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;

c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

l) il controllo sanitario dei lavoratori;

m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Tuttavia, in taluni e specifici casi, anche per i **lavori in quota di breve durata**, è **consentito** garantire la sicurezza dei lavoratori attraverso **l'adozione di misure di protezione individuale**.

Ciò a fronte di un'attenta analisi dei rischi connessi all'esecuzione di tali interventi, rapportati al numero di addetti impiegati ed tempo necessario per eseguirli.





In tali casi il Committente è messo di fronte a un bivio:

- a) pretendere che la ditta appaltatrice si avvalga dei necessari dispositivi di protezione COLLETTIVA contro la caduta dall'alto o nel vuoto;
- b) fornire alla ditta appaltatrice un sistema idoneo a eliminare o ridurre al minimo il rischio di caduta dall'alto o nel vuoto.**

La prima soluzione pare poco percorribile poiché comporterebbe dei costi estremamente elevati e non giustificati per interventi di basso costo e di tempo limitato.

Pertanto, **al Committente non rimane che percorrere la seconda strada.**

LE CONDIZIONI PER L'IMPIEGO DI UN DPI CONTRO LA CADUTA DALL'ALTO SONO:

1. La valutazione dei rischi ha evidenziato che l'uso di un DPC idoneo (ponteggio) comporta rischi ben maggiori del DPI (cioè l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato per i rischi che eventualmente comporta la sua messa in opera);
2. Il lavoro può essere comunque effettuato in condizioni di sicurezza con l'uso di un DPI appropriato;
3. Il lavoro ha una breve durata ed il personale impiegato è assai ridotto 2-3 unità.
4. I luoghi hanno caratteristiche particolari che non possono essere modificati.

Ciò significa rivolgersi all'uso di attrezzature per lavori in quota che prevedano apparati di protezione contro le cadute dall'alto.

L'accesso in quota in piena sicurezza, attraverso dispositivi fissi (in esercizio) o mobili (ausiliari), è uno degli aspetti inderogabili, finalizzato alla riduzione degli incidenti mortali durante operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria degli edifici e soprattutto per i lavori svolti sulle coperture e sui tetti in genere.

Senza mai dimenticare la **verifica dell'idoneità tecnico professionale** delle imprese e/o dei lavoratori autonomi che a vario titolo interverranno impiegando i dispositivi anticaduta posti in dotazione all'immobile e messi loro a disposizione per quanto di propria necessità

Il Committente, ora, ne deve essere conscio.

In caso di affidamento di taluni interventi di manutenzione in copertura (di breve durata, **per i quali il ricorso a particolari attrezzature e/o misure di protezione collettiva non è giustificato** ed esistono "sistemi" alternativi comunque capaci di garantire l'esecuzione del lavoro in condizioni di sicurezza), il Committente deve necessariamente considerare come il lavoratore possa accedere ed operare in sicurezza.

Ecco dunque l'opportunità o la necessità per il Committente/Amministratore di dotare i "propri" edifici di specifiche attrezzature per i lavori in quota, al fine di consentire l'esecuzione di interventi





manutentivi, di durata limitata, per i quali l'adozione di misure di protezione collettiva non trova giustificazione.

Ovviamente anche per gli addetti ai lavori sussistono obblighi nell'utilizzo dei dispositivi anticaduta.

Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

- 1) Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:**
 - a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;**
 - b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.**
- 2) *Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.*
- 3) *Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.*
- 4) *Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.*
- 5) **Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute.** *I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.*
- 6) *Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.*
- 7) **Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.**
- 8) *Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.*





Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

1. *Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:*
 - a) *assorbitori di energia;*
 - b) *connettori;*
 - c) *dispositivo di ancoraggio;*
 - d) *cordini;*
 - e) *dispositivi retrattili;*
 - f) *guide o linee vita flessibili;*
 - g) *guide o linee vita rigide;*
 - h) *imbracature.*
2. *Comma abrogato dall'art. 115 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.*
3. *Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisorie.*
4. *Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.*

Obbligo preventivo di verifica della resistenza al peso degli operai e dei materiali dei lucernari, tetti, coperture e simili.

In caso di dubbi sulla loro idoneità e resistenza devono adottarsi i necessari apprestamenti atti a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta. Ciò è stabilito dall'art.148

Articolo 148 - Lavori speciali

1. *Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.*
2. *Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta.*

Ma questo non esonera il Committente dall'informare il datore di lavoro o i lavoratori autonomi di eventuali insidie a lui note.

Quindi, l'attenta lettura del T.U.S. e la sua interpretazione, nell'ottica dell'obbligo di tutela posto in capo al Committente dal Titolo IV, a nostro giudizio non lascia scampo.





Essendo inserito nel Titolo IV il rischio di caduta dall'alto si rende necessario provvedere a dotare di idonei dispositivi di protezione contro la caduta dall'alto e/o nel vuoto tutti gli edifici o parti di esso che sono potenzialmente luoghi di lavoro e comportano tali rischi.

Il Decreto afferma in più punti che la sicurezza non è un obbligo del solo datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti ma deve essere intesa nei confronti di chiunque effettui una prestazione, anche a titolo gratuito. E questo la dice lunga.

Ma anche per chi progetta, realizza e posa dispositivi anticaduta vi sono obblighi da cui derivano responsabilità.

Basta leggere attentamente i seguenti articoli:

Articolo 22 - Obblighi dei progettisti

1. *I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.*

Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

1. *Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.*
2. *In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.*

Articolo 24 - Obblighi degli installatori

1. *Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.*

Ma questo non esime il Committente di controllare l'esatta rispondenza della documentazione fornita al termine dei lavori e la sua completezza. Poiché tale documentazione dovrà essere resa disponibile a chi opererà facendo uso del sistema anticaduta; senza dimenticare di fornire alle medesime imprese di manutenzione il "fascicolo con le caratteristiche dell'opera" di cui all'allegato XVI del D.Lgs.81/2008 (documento facente parte integrante e complementare del Piano di Sicurezza e Coordinamento).

Possiamo riassumere nei seguenti punti quando, negli edifici, sussistono condizioni ottimali e sicure per accedere alla copertura e ai luoghi in quota in genere:





Condizioni ottimali e sicure per accesso e lavori in quota con impiego di D.P.I.:

1. Accesso facilitato alla copertura;
2. Sufficiente resistenza ai carichi della struttura sulla quale si andrà ad operare;
3. Percorso sicuro in copertura;
4. Presenza di sistemi anticaduta fissi;
5. Idonea e completa segnaletica di sicurezza;
6. Indicazione degli apprestamenti ausiliari;
7. Presenza sul posto della documentazione completa del sistema anticaduta, delle istruzioni all'utilizzo, dei manuali d'uso e manutenzione e delle verifiche periodiche del sistema anticaduta.

ANACI Varese
Associazione Nazionale
Amministratori
Condominiali e Immobiliari

Quesiti e curiosità

1. **Per l'installazione di un sistema anticaduta necessita della nomina del Coordinatore per la Sicurezza?**
 - L'attività è di quelle previste nell'Allegato X del D.Lgs.81/2008 (equipaggiamento) che configurano il c.d. cantiere temporaneo. Tuttavia, **la nomina del Coordinatore per la Sicurezza è necessaria solo se all'attività partecipano almeno 2 imprese distinte (anche in momenti diversi).**
2. **L'attività di posa in opera di un sistema anticaduta necessita della predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza?**
 - L'attività di installazione di un sistema anticaduta su un edificio rientra nell'elenco di cui all'Allegato X del D.Lgs.81/2008 (vedi art.89, comma 1, lettera a)), pertanto **l'installatore è tenuto a predisporre il P.O.S.**

Ediltek 2010





ANACI Varese
Associazione Nazionale
Amministratori
Condominiali e Immobiliari

Quesiti e curiosità

3. **Il Committente deve effettuare la verifica dell' idoneità tecnico-professionale anche per la ditta installatrice del sistema anticaduta?**

- Considerato che l'attività è tra quelle previste nell'Allegato X del D.Lgs.81/2008 (equipaggiamento) che configurano il c.d. cantiere temporaneo, **il Committente è tenuto alla verifica dell' idoneità tecnico-professionale dell' installatrice secondo le modalità previste nell'Allegato XVII.**

4. **Qual'è il sistema anticaduta più sicuro e comodo da posizionare su coperture a falde?**

- In linea generale è il sistema identificato dalla norma UNI EN 795-C, la c.d. "linea vita", ma la scelta deve scaturire da un'attenta analisi del sito su cui si opererà.

Ediltek 2010

ANACI Varese
Associazione Nazionale
Amministratori
Condominiali e Immobiliari

Quesiti e curiosità

5. **Il Committente avendo la possibilità di equipaggiare il proprio edificio con un Dispositivo di Protezione Collettiva contro la caduta dall'alto (es. parapetto), a parità di rischio, può optare per equipaggiarlo con un Dispositivo di Protezione Individuale?**

- La risposta è **NO** poiché, a parità di rischio, devono sempre essere privilegiate le misure di protezione collettiva.

6. **Per intervenire in sicurezza sulle coperture con attività manutentive e di controllo di vario genere è sufficiente posizionare un idoneo sistema anticaduta?**

- **Non è sufficiente.** È bene che il Committente si preoccupi di conformare luoghi, percorsi, accessi e strutture a quanto stabilito dall'allegato "A" del Decreto n°119 del 14/01/2009 della Reg. Lombardia

Ediltek 2010

